



Bruxelles, 26.2.2016
COM(2016) 92 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

SULL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULL'ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011**

1. Introduzione

Il trattato di Lisbona ha sostanzialmente modificato il quadro relativo all'attribuzione delle competenze alla Commissione, introducendo una distinzione tra competenze delegate e di esecuzione. Diversamente da quanto previsto all'articolo 290 del TFUE per gli atti delegati, l'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti preventivamente nei regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Ciò ha portato all'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011¹.

A norma dell'articolo 15 del suddetto regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento a cinque anni dalla sua entrata in vigore. La presente relazione soddisfa tale requisito e, in tale contesto, pone l'accento sui nuovi elementi introdotti dal regolamento (UE) n. 182/2011 rispetto alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, che costituiva il quadro applicabile prima del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Contesto generale e funzionamento del regolamento (UE) n. 182/2011

Il regolamento (UE) n. 182/2011 è entrato in vigore il 1° marzo 2011 e non richiedeva l'adozione di misure da parte degli Stati membri. Da parte della Commissione, il regolamento interno tipo dei comitati, di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 182/2011, è stato adottato l'8 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 12 luglio 2011². I regolamenti interni di ciascun comitato esistente sono stati man mano adattati al nuovo regolamento di procedura tipo. Il registro di cui all'articolo 10 del regolamento esiste già dal 2002. Nel 2008 e 2011 è stato ampiamente rinnovato ed è oggetto di continui miglioramenti.

Le disposizioni transitorie previste dall'articolo 13, che prevedono un'applicazione automatica delle nuove procedure alla legislazione esistente, e dall'articolo 14, relativo alle procedure in corso, consentono un'applicazione immediata del regolamento (UE) n. 182/2011 a partire dal 1° marzo 2011 e pertanto una transizione agevole.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui lavori dei comitati nelle relazioni annuali³. La tabella sottostante presenta una sintesi generale dei dati sui lavori dei comitati dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011 e nei due anni precedenti. Le

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

² GU C 206 del 12.7.2011, pag.11.

³ Relazioni annuali sul funzionamento dei comitati, disponibili sul sito:
<http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Report.Report>.

relazioni annuali includono altresì dati sulla procedura di regolamentazione con controllo (PRC), una procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE, che continua ad applicarsi laddove previsto dall'atto di base⁴.

	Comitati	Pareri	Misure adottate	Pareri positivi	Nessun parere	Pareri negativi
2009	266	2 091	1 808 (131 PRC)	2 003	78	10
2010	259	1 904	1 812 (164 PRC)	1 783	121	0
2011*	268	1 868	1 788 (163 PRC)	1 789	75	4
2012	270	1 923	1 824 (167 PRC)	1 845	78	0
2013	302	1 916	1 887 (171 PRC)	1 845	50	0
2014	287	1 889	1 728 (165 PRC)	1 838	51	0

Tabella 1 – Dati tratti dalle relazioni annuali sul funzionamento dei comitati. Il totale dei pareri positivi espressi dai comitati può essere diverso dal numero di atti adottati dalla Commissione, per il fatto che in alcuni casi i pareri sono espressi nel corso di un anno, ma gli atti non vengono adottati prima dell'anno successivo. * Dati relativi all'intero 2011.

In generale i dati mostrano che il regolamento ha consentito di mantenere il sistema senza interruzioni. Raffrontando i dati dal 2011 agli anni precedenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011, si evince che sia il numero dei comitati che la loro attività sono rimasti stabili. Nel 2009 i comitati erano 266 e nel 2014 287. Analogamente, il numero di misure adottate nel 2009 è stato di 1 808 e nel 2014 di 1 728.

Sulla base dell'esperienza acquisita, nel regolamento sono state introdotte all'articolo 3 una serie di disposizioni connesse ai lavori dei comitati che riflettevano pratiche comuni, ma non erano chiaramente espresse nella legislazione precedente. Vi rientrano disposizioni sull'uso della procedura scritta, un requisito esplicito per il presidente riguardante la ricerca di soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato e la possibilità di modificare i progetti di atti di esecuzione prima della votazione, al fine di tenere conto delle discussioni del comitato. Queste disposizioni comuni hanno continuato a dimostrarsi utili ed efficaci per garantire un funzionamento corretto dei comitati. La procedura scritta, ampiamente utilizzata – nel 2014 si sono tenute 773 riunioni dei comitati ed effettuate 893 procedure scritte, e le cifre sono analoghe per gli anni precedenti – è uno strumento efficiente. Il lavoro dei comitati resta consensuale: la stragrande maggioranza dei pareri (ben oltre il 90%) sono positivi e per la maggior parte adottati all'unanimità o per consenso dei membri del comitato, mentre i pareri negativi sono rari e relativamente pochi i casi in cui non è espresso alcun parere.

Il regolamento (UE) n. 182/2011 prevede un quadro giuridico completo ed esauriente per l'esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione. In esito ai negoziati sull'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵, le istituzioni si sono impeginate ad

⁴ Cfr. l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁵ In base al documento COM(2015) 216 final.

astenersi dall'aggiungere nella legislazione dell'Unione requisiti procedurali che modificherebbero i meccanismi di controllo stabiliti dal regolamento (UE) n. 182/2011⁶.

Nel quadro della comunicazione "Legiferare meglio"⁷, la Commissione si è impegnata ad adottare diverse misure volte a migliorare i meccanismi per dare un ascolto più attento ai cittadini e alle parti interessate, ed essere aperta al loro feedback in ogni fase della procedura di elaborazione delle politiche. Per quanto concerne gli atti di esecuzione, la Commissione si è impegnata a rendere accessibili al pubblico, per quattro settimane, gli atti di esecuzione importanti che formano oggetto del parere di un comitato. I portatori d'interessi potranno così presentare osservazioni prima del voto degli Stati membri in sede di comitato competente. Ciò accrescerà notevolmente la trasparenza per gli atti di esecuzione nella fase precedente la votazione del comitato.

3. Principali cambiamenti

3.1 Riduzione del numero di procedure di comitato

Uno degli obiettivi del regolamento (UE) n. 182/2011 consisteva nel semplificare il sistema riducendo il numero di procedure di comitato. Le precedenti procedure di regolamentazione e di gestione sono state sostituite dalla procedura di esame, mentre è stata conservata la procedura consultiva. La riduzione del numero di procedure non ha sollevato problemi particolari.

3.2 Creazione di un comitato di appello

Il comitato di appello è una novità introdotta del regolamento (UE) n. 182/2011, al fine di creare un secondo livello incaricato di trattare le questioni su cui il comitato non ha raggiunto un accordo. Il rinvio al comitato di appello rappresenta una fase procedurale alquanto straordinaria e permette di avanzare in caso di parere negativo o qualora non sia espresso alcun parere, con un conseguente effetto di blocco⁸ laddove l'atto di esecuzione sia ritenuto necessario.

Il comitato di appello ha adottato il proprio regolamento interno il 29 marzo 2011. La Commissione ha già effettuato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento interno (clausola di riesame), una prima valutazione sull'applicazione pratica del regolamento interno. I risultati del riesame sono stati inclusi nella relazione annuale 2013 sui lavori dei comitati⁹.

⁶ La firma dell'accordo interistituzionale da parte delle tre istituzioni avverrà in seguito all'approvazione formale del Parlamento europeo, attesa nelle prossime settimane.

⁷ COM(2015)215 del 19.5.2015.

⁸ Un parere non espresso produce un effetto di blocco nei casi elencati all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, ossia nei settori riguardanti la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia. L'atto di base prevede che il progetto di atto di esecuzione non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere oppure laddove la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria.

⁹ COM(2014) 572 final.

	Totale dei rinvii al comitato di appello	DG/settori interessati	Parere positivo del comitato di appello	Parere negativo del comitato di appello	Nessun parere del comitato di appello	Misure adottate nei casi in cui non è espresso nessun parere
2011	8	Prodotti fitosanitari e medici	2	1	5	5
2012	6	Alimenti e mangimi geneticamente modificati	0	0	6	6
2013	9	Alimenti e mangimi geneticamente modificati, prodotti fitosanitari, prodotti biocidi, codice doganale comunitario	0	0	9	8
2014	13	Alimenti e mangimi geneticamente modificati, disposizioni e norme sulle ispezioni delle navi.	2	0	11	11
Totale	36		4	1	31	30

Tabella 2 – Dati tratti dal registro sulla comitatologia e dalle relazioni annuali.

Sinora il comitato di appello si è riunito principalmente in relazione a un settore politico, nello specifico la tutela della salute e dei consumatori e, più in particolare, relativamente agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e ai prodotti fitosanitari. In questi casi, il comitato di appello ha per ora confermato che il comitato non ha emesso alcun parere. La comunicazione della Commissione "Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM)"¹⁰ fornisce un'analisi dettagliata del processo decisionale nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Nel complesso, i casi di rinvio al comitato di appello hanno avuto una frequenza assimilabile ai precedenti rinvii al Consiglio, non più previsti dal nuovo quadro istituzionale. Inoltre, i rinvii hanno interessato settori simili e con risultati analoghi. Sul lato pratico, l'esperienza mostra che gli Stati membri sono stati rappresentati in quasi tutti i casi da membri della rappresentanza permanente.

¹⁰ COM(2015) 176 final.

3.3 Flessibilità accordata alla Commissione ai fini dell'adozione della misura nel caso cui non sia espresso alcun parere (procedura d'esame)

Il regolamento (UE) n. 182/2011 ha introdotto una maggiore flessibilità per la Commissione nel caso in cui non sia raggiunta una maggioranza qualificata favorevole o contraria al progetto (cui si fa riferimento come "nessun parere") in seno al comitato nell'ambito della procedura d'esame. In precedenza, sia la procedura di gestione che quella di regolamentazione, prevedevano, nel caso in cui non fosse espresso alcun parere in seno al comitato e, rispettivamente, se il Consiglio non avesse agito, che la Commissione "adottasse" la misura. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione "può adottare" un atto qualora non venga espresso nessun parere in seno al comitato o nell'ambito del comitato di appello. Una maggiore flessibilità è stata introdotta per permettere alla Commissione di riesaminare i progetti di misure e poter decidere se adottare o meno i progetti di misure o presentare un progetto modificato al comitato, che tenga conto, tra altri aspetti, delle posizioni espresse in seno al comitato.

Questa maggiore flessibilità è soggetta a una serie di eccezioni, elencate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011, ossia in alcuni settori (fiscaltà, servizi finanziari, protezione della salute o sicurezza degli esseri umani, degli animali o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguardia), qualora l'atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione possa non essere adottato nei casi in cui non è espresso alcun parere (clausola "nessun parere") o laddove la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia contraria. In questi casi la Commissione non può adottare il progetto. Se l'atto è tuttavia ritenuto necessario, il presidente può sottoporre una versione modificata del progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato o rinviarlo al comitato di appello. L'inclusione nell'atto di base di una clausola "nessun parere" deve rispondere a specifiche esigenze ed essere motivata dal legislatore. Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha formulato dichiarazioni in tal senso in circa 30 casi, in risposta all'introduzione da parte del legislatore di alcune clausole negli atti giuridici di base senza le relative motivazioni. La maggior parte delle attuali votazioni nei casi in cui non è espresso nessun parere ha sinora riguardato settori già inclusi nelle specifiche politiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e laddove la Commissione non possa procedere all'adozione senza un rinvio al comitato di appello, oppure settori (nello specifico, dogane, agricoltura, cooperazione allo sviluppo e commercio) cui non sia applicabile alcuna delle tre eccezioni e la Commissione possa utilizzare la nuova flessibilità per adottare comunque l'atto, senza dover sottoporre la questione al comitato di appello.

	Nessun parere nella procedura d'esame	Adozione di misure da parte della Commissione	Nessuna misura adottata dalla Commissione
2011	67	63	4
2012	73	70	3
2013	49	47	2
2014	45	42	3
Totale	234	222	12

Tabella 3 – Dati tratti dal registro di comitatologia (comitato d'appello escluso). I dati possono differire da quelli della relazione annuale.

I dati presentati nella precedente tabella indicano che la Commissione non ricorre di frequente alla possibilità di non adottare l'atto qualora non venga espresso alcun parere. Nella pratica, la flessibilità della Commissione è significativamente ridotta nei casi connessi all'autorizzazione di prodotti o sostanze, come per il settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, poiché la Commissione è tenuta ad adottare una decisione (che autorizzi o vieti l'immissione sul mercato) in un lasso di tempo ragionevole e non può astenersi dal prendere una posizione. Inoltre, in questi casi la Commissione non può adottare il progetto di atto qualora il comitato non abbia espresso nessun parere. Ai fini dell'adozione, deve prima rinviare il progetto di atto al comitato di appello. Ciò spiega altresì in parte perché il comitato di appello si sia riunito finora soltanto per questo ambito. Per affrontare questa situazione particolare nel settore degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati e, in seguito alla soluzione trovata per le autorizzazioni per la coltivazione, la Commissione ha adottato nell'aprile 2015 una proposta¹¹ di modifica del quadro legislativo. Mentre il processo di autorizzazione è mantenuto, la proposta prevede che gli Stati membri possano limitare o vietare l'uso di alimenti o mangimi geneticamente modificati sul loro territorio. Il ricorso a tale possibilità deve basarsi su motivazioni diverse da quelle connesse ai rischi alla salute di persone e animali e all'ambiente, che sono affrontate a livello di UE.

La flessibilità di cui ora dispone la Commissione nel decidere se adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere è utile. Anche se utilizzata per ora in pochi casi¹², ha permesso alla Commissione di riesaminare il progetto di misura in seguito ai risultati della votazione e dopo che la discussione nel comitato aveva dimostrato che il progetto non godeva del più ampio sostegno possibile in seno al comitato stesso.

3.4 Criteri per la scelta delle procedure

Il regolamento (UE) n. 182/2011 stabilisce i criteri per la scelta delle procedure. L'articolo 2, paragrafo 2, definisce una serie di casi in cui è prevista di norma l'applicazione della procedura d'esame. La procedura consultiva si applica, in principio, a tutti i casi cui non si

¹¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM/2015/0177 final del 22.4.2015).

¹² Tra cui il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, che la Commissione ha deciso di non adottare.

applica la procedura d'esame. I criteri per la scelta della procedura d'esame sono simili a quelli previsti dalla decisione sulla comitatologia del 1999. Nel complesso, la scelta della procedura non pare avere destato problemi. Un'eccezione degna di nota è il caso del comitato di conciliazione, le cui discussioni concernono in particolare la scelta della procedura (riguardo all'assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia¹³).

	Atti adottati secondo la procedura d'esame	Atti adottati secondo la procedura consultiva
2011	1 311	77
2012	1 591	121
2013	1 579	143
2014	1 437	122

Tabella 4 – Dati tratti dal registro di comitatologia. I dati possono differire da quelli della relazione annuale.

La procedura d'esame è chiaramente la procedura applicabile nella maggior parte dei casi. Solo il 10% dei pareri è adottato secondo la procedura consultiva, il che riflette ampiamente la frattura tra la procedura di gestione/di regolamentazione da un lato e, dall'altro, la procedura consultiva prevista dal precedente regime.

3.5 Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio per gli atti di base adottati secondo la procedura legislativa ordinaria

Entrambi i legislatori devono essere correttamente e regolarmente informati dei lavori dei comitati attraverso il registro di comitatologia. Godendo di un diritto di controllo sui progetti di atti di esecuzione basati su atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, i legislatori possono a ogni momento della procedura comunicare alla Commissione che il progetto va oltre le competenze di esecuzione previste nell'atto di base. In questi casi, la Commissione è tenuta a rivedere il progetto e a comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se intende mantenerlo, modificarlo o ritirarlo.

In questo ambito, le due differenze principali rispetto alla situazione precedente sono che non esiste più un periodo di controllo prestabilito e che ora il diritto di controllo si applica anche al Consiglio. L'abolizione del periodo sospensivo di un mese ha comportato guadagni in termini di efficienza e non si è rivelata problematica, in particolare poiché, nella pratica, il periodo medio che intercorre tra la votazione in seno al comitato e l'adozione dell'atto di esecuzione va dai 30 ai 50 giorni (ossia, in ogni caso un termine superiore al precedente periodo di un mese). Alla fine di gennaio 2016, il Consiglio non si era mai avvalso del diritto di controllo e il Parlamento solo in quattro casi¹⁴. In uno di questi casi, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione¹⁵ dopo l'adozione dell'atto di esecuzione, in cui contestava il breve termine tra la trasmissione al comitato e l'adozione.

¹³ 2010/0390(COD).

¹⁴ P7_TA(2014)0096, P8_TA(2015)0409, P8_TA-PROV(2015)0456 e P8_TA-PROV(2015)0455.

¹⁵ P7_TA(2014)0096.

3.6 Requisiti procedurali specifici per le misure di difesa commerciale (misure anti-dumping e compensative)

Una novità rispetto al sistema precedente consiste nel fatto che le misure di difesa commerciale (misure anti-dumping e compensative) sono ora sottoposte altresì al comitato di controllo, anche se con tutele specifiche. Innanzitutto, nel caso di misure anti-dumping e compensative per cui il comitato non esprime alcun parere e una maggioranza semplice si oppone al progetto di atto di esecuzione, la questione deve essere sottoposta al comitato d'appello. È previsto altresì un processo di consultazione degli Stati membri e termini specifici più brevi. In secondo luogo, nella fase che interessa il comitato di appello, sono previste norme specifiche che vietano alla Commissione di adottare misure definitive multilaterali di salvaguardia in mancanza di un parere positivo.

Nella pratica, prima che questi cambiamenti possano avere effetto, è necessario che la rispettiva legislazione commerciale sia adattata, affinché si prendano decisioni in questo ambito a seconda delle procedure per il controllo da parte degli Stati membri degli atti di esecuzione della Commissione. Poiché prima questo non era il caso, le disposizioni sull'allineamento di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non potevano ancora essere applicate. Il regolamento (UE) n. 182/2011 ha pertanto cominciato a essere applicato in seguito all'adozione della rispettiva legislazione di allineamento nel gennaio 2014¹⁶. Gli esempi di disposizioni specifiche sono quindi sinora relativamente limitati e concernono le attività di un solo comitato, il comitato per gli strumenti di difesa commerciale (C 44100).

	Pareri	Misure adottate*	Pareri positivi	Nessun parere	Pareri negativi	Comitato di appello
2014	35	30	25	10	0	0
2015	43	43	40	2	1	0

Tabella 5 – Dati tratti dal registro di comitatologia e dalla relazione annuale*. Il totale dei pareri positivi espressi dai comitati può differire dal numero di atti adottati dalla Commissione, laddove i pareri vengano espressi nel corso di un anno, ma gli atti non vengano adottati prima dell'anno successivo.

Nei casi in cui non è stato espresso alcun parere, non si è sinora verificato nessun caso di maggioranza semplice contraria al progetto di atto di esecuzione e, di conseguenza, non si è per ora fatto ricorso al comitato di appello.

3.7 Procedure specifiche

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e se così previsto dall'atto di base, adottare un atto di esecuzione senza previa presentazione al comitato. Il parere del comitato è ottenuto soltanto in seguito e, laddove si applichi la procedura d'esame, la Commissione è tenuta ad abrogare l'atto in caso di parere negativo del comitato. Alle misure provvisorie

¹⁶ Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

antidumping o compensative sono applicate norme specifiche. La Commissione ha utilizzato questa procedura solo in pochissimi casi, principalmente nell'ambito della procedura consultiva per gli strumenti di difesa commerciale.

Un'altra disposizione, che consente di adottare un atto, nonostante un parere negativo o sebbene non sia stato espresso alcun parere, per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell'agricoltura o di un rischio agli interessi finanziari dell'Unione, è sancita dall'articolo 7. Sinora non è stato necessario ricorrere a questa procedura.

3.8 Allineamento dell'*acquis* esistente alle nuove procedure

L'articolo 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 prevede l'allineamento automatico alle nuove procedure di tutti i riferimenti alle procedure di comitato esistenti, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo. Tale allineamento automatico ha garantito un'agevole transizione al nuovo sistema. Per quanto concerne gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo, il regolamento (UE) n. 182/2011 non prevede alcun allineamento automatico. La Commissione si è impegnata a riesaminare le disposizioni concernenti tale procedura, per adattare in tempo utile ai criteri stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nella Gazzetta ufficiale è stata pubblicata, assieme al regolamento sulla comitatologia, una dichiarazione a tal riguardo¹⁷). In linea con tale impegno, la Commissione ha avanzato nel 2013 tre proposte legislative orizzontali di allineamento¹⁸. A causa dello stallo dei negoziati interistituzionali su questi fascicoli, la Commissione, come annunciato nel programma di lavoro per il 2015¹⁹, le ha ritirate²⁰. Nei negoziati sull'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"²¹, la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una nuova proposta per l'allineamento degli atti legislativi che contengono ancora riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo. In attesa che ciò avvenga, molte misure sono ancora adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo (cfr. tabella 1)²². Nel frattempo, qualora la Commissione presenti una proposta di modifica delle disposizioni essenziali di un atto legislativo che faccia riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, la proposta deve includere altresì un allineamento al nuovo sistema delle disposizioni che si riferiscono alla procedura di regolamentazione con controllo.

¹⁷ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

¹⁸ COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final e COM(2013) 751 final.

¹⁹ COM(2014) 910 final.

²⁰ (2015/C 80/08), GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

²¹ Cfr. nota 6.

²² L'allineamento di circa 160 atti di base non ancora allineati alla procedura di regolamentazione con controllo (principalmente atti di base che non rientravano nella procedura di codecisione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) è svolto progressivamente e sta dando buoni esiti, ad eccezione di pochi casi.

4. Conclusioni

Negli ultimi cinque anni il regolamento (UE) n. 182/2011 ha permesso un ricorso efficace alle competenze di esecuzione della Commissione sotto il controllo degli Stati membri. Il quadro esistente garantisce una cooperazione efficiente e costruttiva tra Commissione e Stati membri. La Commissione non ha individuato nessuna questione che richieda o giustifichi una proposta legislativa di modifica del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.